

PROVINCIA
DELLA SPEZIA

STATUTO

Approvato con deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 1 del 4 marzo 2015

S O M M A R I O

CAPO I Disposizioni generali (artt. 1/9)

CAPO II Istituti di partecipazione

- Sezione 1° Partecipazione all'attività politica e amministrativa (artt. 10/13)
- Sezione 2- Accesso e informazione (art. 14)

CAPO III Organi della Provincia (art. 15)

- Sezione 1° Il Consiglio provinciale (artt. 16/21)
- Sezione 2° Il Presidente della Provincia (artt. 22/27)
- Sezione 3° L'Assemblea dei Sindaci (artt. 28/32)

CAPO IV Ordinamento dell'amministrazione della Provincia

- Sezione 1° Organizzazione dell'Ente (artt. 33/41)
- Sezione 2° Revisione economica e finanziaria (artt. 42/46)

CAPO V Servizi Pubblici (artt. 47/56)

Disposizioni finali (art. 57)

Norma transitoria (art. 58)

Esecutività degli atti assunti dagli organi politici dell'ente (art. 59)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (La Provincia della Spezia)

- 1 - La Provincia della Spezia, medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, in attuazione degli articoli 114 e 128 della Costituzione e dell'art. 1, commi 51 -100, L. 56/2014, è ente territoriale di area vasta;
- 2 - La Provincia trova i suoi antecedenti nel circondario di Levante della Provincia di Genova e nella Lunigiana storica;
- 3 - La Provincia comprende il territorio dei seguenti Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago;
- 4 - La Provincia ha per capoluogo la Città della Spezia, ove hanno sede e si riuniscono, di regola, i suoi organi;
- 5 - La Provincia ha un proprio gonfalone conforme al modello attribuito con regie lettere patenti del 31.8.1933 ed un proprio stemma autorizzato con R.D. 25.10.1928, conforme al modello attribuito con regie lettere patenti del 18.11.1929;
- 6 - La Provincia, quale altra insegna, si avvale della bandiera costituita da una banda superiore nera della dimensione di 1/3 e da una banda inferiore azzurra, attraversate dallo stemma dell'Ente.

Articolo 2 (Principi e finalità)

- 1 - La Provincia rappresenta, cura e valorizza gli interessi della collettività di riferimento, promuovendone e coordinandone lo sviluppo a livello sovracomunale e con riguardo all'intero territorio nonché svolge le funzioni ad essa attribuite dall'ordinamento e promuove l'integrazione delle attività dei Comuni compresi nel proprio territorio, tramite i rappresentanti dei Comuni stessi;
- 2 - La Provincia contribuisce a garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, sviluppando i legami di solidarietà tra le persone ed affermandone i diritti e gli interessi, sia come singoli che nelle formazioni sociali attraverso le quali essi si esprimono;
- 3 - La Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti, favorisce la formazione e l'occupazione femminile come condizione di realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure ed azioni positive idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità ed il godimento dei medesimi diritti;
- 4 - La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- 5 - La Provincia adotta propri regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- 6 - La Provincia esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 3
(Rapporti con gli enti locali liguri e contermini)

- 1 - La Provincia concorre con gli altri enti locali spezzini e con la Regione Liguria a favorire un corretto equilibrato rapporto fra la società civile e le istituzioni politiche nonché l'armonico sviluppo civile, sociale ed economico della comunità provinciale;
- 2 - La Provincia promuove una coordinata impostazione programmatica dei problemi connessi ai territori di confine con le Province limitrofe poichè caratterizzati, al di là delle divisioni politiche e amministrative, da complementarità e sinergie sociali, demografiche ed economiche. A tal fine la Provincia dichiara la propria disponibilità ad accedere al metodo di capitolati di intesa interprovinciali ed allo stabilirsi di statuite forme di comunità associativa di lavoro.

Articolo 4
(Rapporti con la comunità nazionale ed internazionale)

- 1 - La Provincia aderisce all'Unione Province d'Italia, all'Unione Regionale delle Province Liguri e può aderire ad altre organizzazioni di livello internazionale, nazionale e regionale di unione tra Enti locali che favoriscano interessi dell'Ente e rapporti di cooperazione;
- 2 - Il diritto di collaborazione e di associazione di cui al comma precedente può essere esercitato, ove consentito dallo Stato, anche nei confronti di comunità locali e di associazioni internazionali di comunità locali appartenenti a stati firmatari della Carta europea delle autonomie locali.

Articolo 5
(Competenze e modalità di esercizio)

- 1 - La Provincia esercita le funzioni e le competenze assegnatele dalla normativa statale e regionale, nonché promuove e coordina ogni altra funzione relativa a bisogni ed interessi emergenti dalla comunità provinciale, non spettanti per legge ad altri soggetti dell'ordinamento;
- 2 - La Provincia esercita le proprie funzioni coordinando, raccordando ed armonizzando la propria azione con quella dei Comuni e della Regione, anche mediante forme istituzionali di consultazione;
- 3 - La Provincia collabora attivamente sia con gli enti locali sia con gli organi e gli uffici dello Stato che operano sul territorio provinciale;
- 4 - La Provincia esercita le funzioni delegate o subdelegate armonizzandole con le specifiche condizioni locali e adeguando il proprio sistema interno di organizzazione;
- 5 - La Provincia promuove il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti, al fine di perseguire l'obiettivo primario dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso gli strumenti e gli istituti contrattuali e delle normative vigenti;
- 6 - Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

Articolo 6

(Obiettivi particolari)

- 1 - La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e del loro concreto esercizio, provvede in particolare a:
 - a) tutelare, valorizzare e sviluppare il territorio provinciale nelle sue caratteristiche culturali, geomorfologiche, paesaggistiche, urbanistiche e produttive;
 - b) organizzare ed inserire in un contesto di utilizzazione programmata delle risorse, le infrastrutture e i progetti con valenza e rilevanza economica e sociale;
 - c) sostenere le aree meno dotate dal punto di vista economico e sociale per un equilibrato sviluppo del relativo territorio;
 - d) perseguire le finalità in materia ambientale nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

(Partecipazione dei cittadini alla formazione dell'indirizzo politico e amministrativo)

- 1 - La Provincia valorizza le libere forme associative e riconosce organismi di rappresentanza e di partecipazione, nelle forme previste dal regolamento provinciale sugli istituti di partecipazione popolare;
- 2 - Attraverso gli istituti di cui al successivo Capo II, la comunità locale può contribuire ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia;
- 3 - La Provincia promuove il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e promuove il pluralismo associativo, valorizzando, in particolare, la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità culturali, sociali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
- 4 - Favorisce l'attività delle associazioni e individua forme di sostegno e di collaborazione, anche con la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali;
- 5 - La Provincia può stipulare convenzioni con associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati, prevedendo adeguate forme di controllo e di verifica dei risultati ottenuti.

Articolo 8

(Partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa)

- 1 - La Provincia riconosce il diritto di ciascun abitante del territorio provinciale, singolarmente o attraverso gli organismi associativi nei quali è inserito, a partecipare all'esercizio dell'attività amministrativa;
- 2 - Perimenti la Provincia assicura la più ampia informazione e documentazione della propria attività, secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Articolo 9

(Cittadinanza digitale)

- 1 - Tutti i cittadini e i Comuni della provincia hanno eguale diritto di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale. La Provincia si impegna a sviluppare iniziative adeguate per garantire l'esercizio di tale diritto;
- 2 - I dati prodotti dalla Provincia devono essere resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data);

- 3 - La Provincia si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1

(Partecipazione all'attività politica e amministrativa)

Articolo 10

(Indirizzo politico e amministrativo)

- 1 - La comunità provinciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 partecipa ai procedimenti di formazione dell'attività amministrativa della Provincia nei modi previsti dal presente Capo II;
- 2 - Il regolamento degli Istituti di partecipazione stabilisce, altresì, per ogni atto di competenza della Provincia, le modalità di attribuzione dei relativi adempimenti istruttori e dell'adozione del provvedimento finale. Il regolamento è tenuto affisso all'Albo virtuale in libera visione da parte di ogni cittadino.

Articolo 11

(Petizione- Proposte - Istanze)

- 1 - I cittadini singoli o associati residenti o domiciliati nell'ambito della Provincia della Spezia e le formazioni sociali, portatrici di interessi collettivi, possono indirizzare al Presidente della Provincia:
 - a) petizioni inerenti ad interessi generali riguardanti qualsiasi oggetto tra quelli di competenza della Provincia;
 - b) istanze per chiedere l'adozione di atti o lo svolgimento di attività rientranti nei piani e programmi di intervento dell'Ente;
 - c) proposte perché l'Ente si determini su una specifica questione in ordine alla quale il proponente da solo o con altri sia titolare di un interesse collettivo;
- 2 - Il Presidente della Provincia riferisce ai soggetti presentatori entro 90 giorni dalla data di ricezione della petizione, istanza o proposta;
- 3- Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di presentazione, trattazione e definizione per gli istituti di cui sopra;
- 4- La Provincia favorisce anche a mezzo degli strumenti informatici, la partecipazione dei cittadini, destinatari dell'attività amministrativa, in forma singola ed associata.

Articolo 12

(Referendum)

- 1- Il Consiglio provinciale può proporre l'effettuazione di un referendum consultivo in relazione a temi e su oggetti fondamentali di competenza dell'Ente per l'equilibrato sviluppo della collettività provinciale, secondo forme e modalità definite in apposito regolamento provinciale, che dovrà essere redatto ed approvato entro sei mesi dall'adozione del presente Statuto.
- 2 - L'effettuazione del referendum consultivo avviene con la disponibilità e l'accordo dei Comuni territorialmente interessati in osservanza delle prescrizioni di legge in materia.

- 3 - Il regolamento provinciale per gli istituti di partecipazione definisce i casi di ammissibilità del referendum e ne disciplina le modalità di proposizione, espletamento e finanziamento.

Articolo 13

(Attività amministrativa e funzioni sussidiarie)

- 1 - La Provincia, in osservanza del principio di sussidiarietà, provvede all'esercizio di funzioni, anche avvalendosi dell'autonoma iniziativa di cittadini o di organismi o formazioni o associazioni locali, rappresentativi della comunità o dell'utenza, previo accertamento ed individuazione, secondo criteri generali definiti preventivamente dal Consiglio Provinciale, delle valenze sociali e delle convenienze economiche in ordine all'attribuzione delle relative funzioni.

SEZIONE II

(Accesso e informazione)

Articolo 14

(Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni)

- 1 - La Provincia riconosce il diritto di ogni cittadino ad ottenere l'accesso alle informazioni ed agli atti, secondo le leggi e con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
- 2 - Lo stesso diritto compete per informazioni ed atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia, dei gestori dei servizi pubblici provinciali, nonché delle Autorità di garanzia e vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.

CAPO III°

ORGANI DELLA PROVINCIA

Articolo 15

(Organi della Provincia)

- 1- Sono organi della Provincia: Il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale, l'Assemblea dei Sindaci.

SEZIONE I

(Il Consiglio provinciale)

Articolo 16

(Competenze)

- 1 - Il Consiglio provinciale è eletto e composto in conformità della legge e dura in carica due anni, salvo quanto previsto nei successivi articoli statutari e dalla legge ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico e amministrativo dell'attività della Provincia, propone altresì all'Assemblea dei Sindaci lo Statuto.
- 2 - Il Consiglio esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge nonché le funzioni che, nel rispetto dei limiti generali di competenza stabiliti dalla legge, sono ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Provincia.

3 - Il Consiglio provinciale in particolare, fermi restando gli ulteriori atti previsti dalla legge o dal presente Statuto, assume gli atti di seguito indicati:

- a) proposta di modifica dello Statuto dell'Ente, regolamenti, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e materie ad esso correlate. Sono altresì esclusi dalla competenza del Consiglio i regolamenti riferiti al personale dipendente dell'Ente e quelli sul funzionamento degli uffici e dei servizi che non abbiano riflessi diretti nei rapporti esterni. E' di competenza del Consiglio la fissazione dei criteri essenziali e principi direttivi che debbono ispirare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie. A tale scopo ai fini dell'esatta individuazione della competenza di cui al presente punto, si fa riferimento alla disciplina previgente rispetto alla legge 56/2014, di individuazione delle attribuzioni delle medesime tipologie di atti al Consiglio provinciale. I piani ed i programmi di cui alla presente lettera dovranno essere redatti secondo principi e criteri direttivi da esplicitare nei piani e programmi stessi in modo da realizzare il razionale ed equo riparto delle risorse e degli interventi in considerazione delle necessità ed esigenze di tutto il territorio provinciale, previa definizione delle necessarie basi conoscitive;
- c) costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione e dismissione dell'ente a società di capitali;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente della Provincia, del Segretario o dei dirigenti;

4 - Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza dal Presidente e ratificate dal Consiglio, a pena di decadenza, entro 45 giorni e comunque entro il 31.12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Il Presidente può sottoporre al Consiglio qualunque ulteriore atto di propria competenza per il quale ritenga opportuna la pronuncia del Consiglio medesimo.

Articolo 17

(Regolamento interno)

1 - Il funzionamento del Consiglio è disciplinato, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

Articolo 18

(Prima convocazione del Consiglio)

- 1 - La prima convocazione del Consiglio, nel caso di suo avvenuto rinnovo, è disposta dal Presidente eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Articolo 19 (Successive convocazioni)

- 1 - Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente della Provincia oppure su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica nelle materie oggetto di competenza del Consiglio Provinciale. La convocazione è fatta dal Presidente della Provincia con avviso contenente l'odg da comunicarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta, salvo termine più breve stabilito dal Regolamento.
- 2 - Nel caso della richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio deve essere convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti in essa proposti. In questo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento da depositarsi presso l'Ufficio di Segreteria Generale, 10 giorni prima della seduta, da sottoporre alla decisione del Consiglio provinciale e sul quale dovranno essere apposti, qualora non si tratti di mero atto di indirizzo, preventivamente, i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti.
- 3 - L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo ed ora della seduta di 1^ convocazione e di 2^ convocazione.

Articolo 20 (Deliberazioni del Consiglio)

- 1 - Il Consiglio, nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento, delibera con l'intervento di 6 consiglieri ed a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata. In seconda convocazione la seduta è valida con l'intervento di quattro consiglieri. Il Presidente della Provincia concorre al raggiungimento del numero dei consiglieri richiesti per la validità della seduta di 1^ convocazione mentre non concorre con la sua presenza per la validità della seduta di 2^ convocazione.
- 2 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 3 - La votazione è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. È sempre segreta la votazione sulle persone, fatte salve diverse disposizioni della legge.
- 4 - Gli atti del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.
- 5 - Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge 267/2000, con riferimento alle deliberazioni comunali.

Articolo 21 (Consiglieri provinciali)

- 1 - I consiglieri provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa in materia di pubblicità della propria situazione patrimoniale nelle forme previste dalla legge.
- 2 - I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, proposte secondo quanto stabilito dal regolamento.
- 3 - I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende e dalle istituzioni da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del relativo mandato.

- 4 - Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 5 - I consiglieri devono astenersi, con l'allontanamento dalla sala delle adunanze, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti un interesse proprio, ovvero dei loro parenti ed affini sino al quarto grado e del coniuge.
- 6 - I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale.
- 7 - Il Consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta, ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio, che in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute.
I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte anche non consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato, delibera nel merito con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 8 - E' istituita la Conferenza dei Capigruppo.

SEZIONE II

(Il Presidente della Provincia)

Articolo 22 (Competenze)

- 1 - Il Presidente, eletto in conformità alla legge, rappresenta la Provincia e dura in carica quattro anni.
- 2 - Il Presidente in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci, sentita la Conferenza dei Capigruppo, e ne sottoscrive gli atti;
 - b) mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente compresi quelli ad esso delegati e subdelegati dalla Regione nonché all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende ai rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, con gli organismi pubblici, con associazioni ed istituzioni pubbliche e private;
 - e) adotta gli atti di esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e, nei casi espressamente previsti, ferma restando la competenza del Segretario Generale e dei dirigenti;
 - f) stipula, in rappresentanza della Provincia, le convenzioni di collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni e loro organismi, nonché con gli organismi internazionali;
 - g) adotta gli atti applicativi della disciplina generale degli istituti di partecipazione che gli sono demandati dall'apposito regolamento;
 - h) autorizza la costituzione in giudizio dell'Ente in ogni ordine e grado, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie;
 - i) può individuare tra i componenti del Consiglio, un Vice Presidente e può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti del Consiglio riferite a determinati compiti ed attività, con valenza preparatoria, ferme restando le competenze degli organi come determinati dalla legge o dal vigente Statuto. In caso di momentanea indisponibilità del Presidente e del Vice Presidente, di cui dovrà essere reso conto nel relativo atto, potranno essere delegati singoli componenti del Consiglio. La delega dovrà essere riferita a singoli e puntuali atti;

- l) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, secondo principi di trasparenza e valutazione comparativa, previa pubblicazione di apposito avviso, sulla base di criteri predefiniti dal Consiglio;
 - m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce sia gli incarichi dirigenziali che quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - n) nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, e revoca il medesimo con provvedimento motivato, in caso di violazione del dovere d'ufficio, previa deliberazione del Consiglio Provinciale;
 - o) interviene agli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili di proprietà della Provincia ovvero di pertinenza dell'Ente;
- 3- Il Presidente, in aggiunta ai compiti espressamente attribuiti dal precedente comma 2, possiede competenza residuale, con riferimento all'adozione di ogni atto che l'ordinamento attribuisce agli organi di governo dell'Ente, o risulti comunque ad essi riconducibile. Il Presidente, pertanto, è competente all'adozione di tutti gli atti che non risultino di competenza dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale;
- 4- Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute;
- 5- Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 15 o 20 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile;
- 6- A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto, secondo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del comma 5.

Articolo 23

(Atti del Presidente della Provincia)

- 1- Le decisioni del Presidente aventi natura provvedimento sono adottate nella forma di decreto.
- 2- Su ogni proposta di decreto, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto.
- 3 - Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al comma precedente, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.

Articolo 24

(Dimissioni del Presidente della Provincia)

- 1- Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione;

2 -Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Articolo 25

(Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia)

1 - In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Articolo 26

(Vice Presidente)

- 1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni in base alle norme vigenti.
- 2- Il Vice Presidente collabora con il Presidente nel perseguimento degli obiettivi dell'attività di governo dell'Ente e nel sovrintendimento dell'attività svolta dagli uffici.

Articolo 27

(Consiglieri Delegati)

1 -I Consiglieri delegati esercitano tutte le attività, relative alla delega loro conferita dal Presidente. La delega è riferita ad ambiti di attività omogenee o materia. Il Consigliere delegato riferisce periodicamente al Presidente sulla materia o sull'oggetto della delega. Il Presidente nel conferimento della delega attribuisce preferibilmente obiettivi predeterminati. L'esercizio della delega non interferisce con le competenze degli organi provinciali come determinate dall'ordinamento e dal presente Statuto. La delega è conferita a tempo indeterminato ovvero determinato, resta ferma la facoltà del Presidente di revocare la delega conferita. La delega è strumento fiduciario di collaborazione del Consiglio nel perseguimento degli obiettivi che l'ordinamento assegna agli organi politici dell'Ente.

SEZIONE III

(L'Assemblea dei Sindaci)

Articolo 28

(Competenze)

- 1 - L'Assemblea dei Sindaci esercita i poteri ad essa attribuiti dalla legge nonché le funzioni che, nel rispetto dei limiti generali di competenza stabiliti dalla legge, sono ad essa attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti della Provincia.
- 2 - L'Assemblea dei Sindaci, in particolare, fermi restando gli ulteriori atti previsti dalla legge o dal presente Statuto, assume gli atti di seguito indicati:
 - a) adotta o respinge lo statuto e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
 - b) rende il parere sullo schema di bilancio. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante. Il parere deve recare valutazioni conclusive "positivo" o "negativo" e, se negativo, deve contenere la motivazione di tale giudizio;

- c) ha capacità propositiva con riferimento alle linee programmatiche e di indirizzo della Provincia;
 - d) si esprime sulle richieste di parere del Consiglio Provinciale per le materie ed ambiti di competenza di quest'ultimo;
 - e) esercita attività di controllo a mezzo della costituzione, per specifici ambiti o materie, di apposite commissioni;
 - f) può presentare proposte con riferimento a tutti gli ambiti di competenza dell'Ente e che assumono particolare rilevanza per l'Ente medesimo.
- 3 -Con riferimento all'esercizio delle attribuzioni all'Assemblea dei Sindaci delle competenze di cui alle precedenti lett. b), c), d), f), la convocazione è disposta dal Presidente ovvero è richiesta da un numero di Sindaci come previsto dal successivo art. 30. L'esercizio delle competenze ed attribuzioni avviene secondo quanto previsto da specifica normativa regolamentare. In attesa di adeguamento della normativa vigente si applica la disciplina contenuta nel vigente Regolamento del Consiglio Provinciale.

Articolo 29

(Modalità procedurali dell'attività dell'Assemblea dei Sindaci in materia di bilancio – art. 28, comma 2, lett. b))

- 1 - L'Assemblea dei Sindaci svolge la propria attività nei termini di seguito indicati:
 - Quanto alle attività di cui alla lett. b) dell'art. 28, il Presidente propone al Consiglio Provinciale lo schema di bilancio, che viene depositato alla Segreteria dell'Assemblea dei Sindaci, presso la Segreteria Generale dell'Ente, entro 3 giorni dall'adozione dello schema medesimo. La Segreteria provvede prontamente, e comunque entro i successivi tre giorni, alla trasmissione tramite PEC a tutti i componenti l'Assemblea, degli schemi così acquisiti. Quanto alle modalità procedurali di proposta e adozione del bilancio da parte del Consiglio Provinciale nonché di approvazione da parte dell'Assemblea si applica la vigente disciplina contenuta nel Regolamento di contabilità dell'Ente. In prima applicazione, nelle more dell'adeguamento della predetta disciplina, l'applicazione avverrà riferendo all'attuale Consiglio Provinciale la disciplina riferita alla Giunta Provinciale e corrispondentemente riferendo all'attuale Assemblea dei Sindaci la disciplina riferita al Consiglio Provinciale. Resta ferma l'acquisizione dei pareri, delle attestazioni e degli atti di assenso comunque previsti dalla normativa ad essi riferita. Successivamente all'espressione del parere di cui al precedente art. 28, comma 2, lett. b), il Presidente convoca il Consiglio Provinciale per l'approvazione degli schemi di bilancio entro e non oltre 10 giorni dall'espressione del parere da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

Articolo 30

(Convocazioni dell'Assemblea dei Sindaci)

- 1 - L'Assemblea dei Sindaci si riunisce su iniziativa del Presidente della Provincia oppure su richiesta di 1/5 dei Sindaci in carica nelle materie oggetto di competenza dell'Assemblea. La convocazione è fatta dal Presidente della Provincia con avviso contenente l'odg da comunicarsi ai Sindaci almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta, salvo termine più breve stabilito dal Regolamento. I consiglieri provinciali debbono essere informati della convocazione e possono presenziarvi;
- 2 - Nel caso della richiesta di un quinto dei Sindaci, l'Assemblea deve essere convocata in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa con

inserimento all'ordine del giorno degli argomenti in essa proposti. In questo caso la richiesta deve essere accompagnata da un documento da depositarsi presso l'Ufficio di Segreteria Generale, 10 giorni prima della seduta, da sottoporre alla decisione dell'Assemblea dei Sindaci e sul quale dovranno essere apposti, preventivamente, i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti;

- 3 - L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo ed ora della seduta di 1^ convocazione e di 2^ convocazione.

Articolo 31 (Deliberazioni dell'Assemblea)

- 1 - L'Assemblea, nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento, delibera con l'intervento di 17 Sindaci o loro delegati o Vice Sindaci ed a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata. In seconda convocazione la seduta è valida con l'intervento di nove Sindaci o loro delegati o Vice Sindaci. Il Presidente della Provincia concorre al raggiungimento del numero dei consiglieri richiesti per la validità della seduta di 1^ convocazione mentre non concorre con la sua presenza per la validità della seduta di 2^ convocazione;
- 2 - Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento;
- 3 - La votazione è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Sindaci. È sempre segreta la votazione sulle persone, fatte salve diverse disposizioni della legge;
- 4 - Gli atti dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale;
- 5 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge 267/2000, con riferimento alle deliberazioni comunali.

Articolo 32 (Sindaci)

- 1 - I Sindaci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa in materia di pubblicità della propria situazione patrimoniale nelle forme previste dalla legge, essi sono tenuti agli stessi oneri e obblighi, nonché godono degli stessi diritti e prerogative dei consiglieri provinciali così come previsto dal presente Statuto.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA

SEZIONE I (Organizzazione dell'Ente)

Articolo 33 (Principi generali)

- 1 - L'attività amministrativa della Provincia si ispira ai principi di imparzialità e buon andamento, della pubblicità, della trasparenza e della motivazione degli atti, della parità di trattamento tra uomini e donne nonché ai criteri della semplicità, economicità e dell'efficacia delle procedure.

Articolo 34 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

- 1 - Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia, sulla base dei criteri generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio provinciale;
- 2 - Il regolamento di organizzazione uffici e servizi disciplina altresì, in conformità dei principi stabiliti dalla legge e in osservanza degli istituti generali in essa regolati, le procedure e le modalità particolari di accesso al rapporto di impiego presso la Provincia, la dotazione organica, l'attribuzione delle categorie e dei profili professionali, il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi, l'aggiornamento professionale, l'esercizio delle attività sindacali, il procedimento disciplinare, le modificazioni e la cessazione del rapporto di impiego;
- 3 - I profili professionali relativi al personale della dotazione organica devono assicurare il giusto grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze dell'amministrazione dell'Ente.

Articolo 35
(La Conferenza dei dirigenti)

- 1 - La Conferenza dei dirigenti è uno strumento operativo di coordinamento dei dirigenti che si riunisce periodicamente. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Generale.

Articolo 36
(Il Segretario generale della Provincia)

- 1 - La Provincia ha nel proprio organico un Segretario generale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.
- 2 - Il Segretario generale è nominato nei modi di legge dal Presidente della Provincia e da lui funzionalmente dipende attuandone le direttive nel rispetto delle quali sovrintende all'andamento generale dell'attività amministrativa della Provincia.
- 3 - In particolare il Segretario generale:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea e ne cura la verbalizzazione;
 - c) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;

Articolo 37
(Il Vice Segretario generale)

- 1 - E' istituita la figura del Vice Segretario Generale;
- 2 - Il Segretario generale è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal Vice Segretario generale, dirigente dell'Ente, ed è da questi sostituito in caso di impedimento o di assenza nonché in caso di vacanza del posto;
- 3 - Il regolamento di organizzazione uffici e servizi individua le modalità di conferimento dell'incarico di Vice Segretario Generale e le relative funzioni.

Articolo 38

(I dirigenti)

- 1 - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina nel rispetto della normativa vigente, lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:
 - a) le competenze;
 - b) l'autonomia funzionale nei compiti di direzione;
 - c) l'attribuzione di responsabilità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Provincia;
 - d) le procedure di verifica dei risultati.
- 2 - Agli organi elettivi compete definire gli indirizzi e gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare con il supporto del Nucleo di Valutazione o altro organismo equipollente previsto dalla legge, i risultati di gestione nei modi stabiliti dalla vigente normativa. Spettano al Presidente le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso l'azione dei dirigenti e del Segretario Generale .

Articolo 39

(Incarichi temporanei di dirigenza)

- 1 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali può prevedere e disciplinare, ove non ostino disposizioni normative, la copertura a tempo determinato dei posti dirigenziali di dotazione organica;
- 2.- Il regolamento può altresì prevedere e disciplinare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, l'assunzione a tempo determinato di dirigenti al di fuori della dotazione organica;
- 3 - In entrambi i casi resta ferma l'osservanza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Articolo 40

(Nucleo di Valutazione)

o O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione)

E' istituito il Nucleo di valutazione o O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione), secondo apposita disciplina regolamentare, favorendo la partecipazione dei destinatari dell'azione dell'Ente.

Articolo 41

(Ufficio di staff)

- 1 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, costituito da dipendenti dell'Ente.

SEZIONE II

(Revisione economica e finanziaria)

Articolo 42

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1 - Il Collegio dei Revisori svolge funzioni di revisione economico-finanziaria, nella composizione, nei modi e per gli effetti di cui alla vigente normativa legislativa e regolamentare;

- 2 - Le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori sono previsti dalla legge e disciplinati da apposito regolamento provinciale;
- 3 - Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo ed indirizzo.

Articolo 43
(Incompatibilità e decadenza)

- 1 - Non possono essere nominati Revisori dei conti coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità definite dall'art. 2399, 1° comma, cod. civ., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo provinciale;
- 2 - L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi provinciali e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo Regionale di Controllo, dal Segretario e dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti della Regione, delle Comunità Montane e delle unioni di Comuni compresi nella circoscrizione provinciale;
- 3 - I componenti del Collegio di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la Provincia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Provincia.

Articolo 44
(Cessazione dalla carica)

- 1 - I Revisori dei conti cessano dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 45
(Esercizio delle funzioni e revoca)

- 1 - I Revisori sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario siccome stabilito dall'articolo 1710 cod. civ.;
- 2 - La mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive del Collegio oppure il mancato espletamento delle funzioni di cui all'art. 42, costituisce inadempienza e comporta la revoca dall'ufficio dichiarata mediante lo stesso atto consiliare di nomina del sostituto.

Articolo 46
(Controllo interno di gestione)

- 1 - Il Servizio di controllo di gestione è articolato in due attività riferite una all'attività di determinazione ed individuazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti, con conseguente monitoraggio, verifica e correzione, l'altra all'attività inerente la gestione finanziaria di pertinenza del Settore finanziario.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 47
(Principi generali)

- 1.- La Provincia della Spezia, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e delle attività delegate dalla Regione, individua i settori che abbiano per oggetto preminente la

- produzione di beni e di servizi intesi a realizzare in modo diretto fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità;
- 2 - Per tali settori, come per quelli stabiliti in modo tassativo dalla legge, la Provincia adotta le determinazioni idonee a consentirne la gestione secondo criteri di efficienza e di economicità, di semplicità di procedure, di controllo dei risultati.

Articolo 48
(Modalità di gestione)

- 1 - Il Consiglio Provinciale, a maggioranza dei componenti assegnati, stabilisce in funzione della natura, delle dimensioni organizzative e dell'impegno finanziario, la forma di gestione del servizio interessato che può concretarsi in uno dei seguenti sistemi:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o minoritario capitale pubblico locale costituite o partecipate dalla Provincia, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Articolo 49
(Gestione in economia)

- 1 - Qualora il servizio sia gestito in economia per la modestia delle dimensioni e delle esigenze organizzative, il Consiglio Provinciale adotta, con la maggioranza di cui all'art. 48, apposito regolamento di organizzazione indicante i criteri per assicurare la economicità e l'efficienza della gestione nonché gli organi di direzione e di gestione costituiti da persone di specifica esperienza tecnica o amministrativa;
- 2 - Nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dell'Ente un apposito allegato deve evidenziare i costi ed i ricavi dell'esercizio finanziario per il servizio gestito in economia.

Articolo 50
(Concessione)

- 1 - Qualora il servizio, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale sia affidato a terzi, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 48, deve stabilire le norme volte a disciplinare:
 - a) l'efficienza e la qualità del servizio da erogare;
 - b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione;
 - c) l'osservanza delle tariffe per le prestazioni verso la Provincia e verso i privati;
 - d) la vigilanza sul funzionamento del servizio;
 - e) la manutenzione degli eventuali impianti;
 - f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione della Provincia agli utili della gestione;
 - g) i corrispettivi dovuti per gli impianti eventualmente ceduti dalla Provincia;
 - h) le modalità per il trasferimento alla Provincia, alla scadenza della concessione, degli impianti anche se di pertinenza del concessionario;

- i) le penalità per la inosservanza degli obblighi nascenti dalla concessione;
 - l) i casi di decadenza e le modalità di risoluzione delle relative controversie;
 - m) la facoltà di riscatto.
- 2 - Il contratto di affidamento del servizio deve conseguire di norma all'espletamento di una delle procedure concorsuali pubbliche previste dalle vigenti normative in materia di appalti e deve recepire le norme di cui al primo comma.

Articolo 51
(Azienda speciale)

- 1 - Qualora il servizio, per ragioni collegate ad esigenze di autonomia imprenditoriale, venga gestito nella forma dell'azienda speciale, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 48, adotta apposito programma tecnico finanziario relativo all'impianto ed alla gestione del servizio stesso nonché determina l'indirizzo a cui l'azienda dovrà attenersi per l'attuazione dei suoi compiti e per il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo;
- 2 - Successivamente il Consiglio provvede agli adempimenti necessari per la effettiva costituzione dell'azienda e per il suo funzionamento secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 52
(Trasformazione di aziende speciali in S.p.A.)

- 1 - La Provincia, a mezzo di atto unilaterale del Consiglio Provinciale, può trasformare le aziende speciali di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale in società per azioni, di cui la stessa può rimanere, per non più di due anni, unico azionista;
- 2 - La deliberazione di trasformazione, di competenza del Consiglio Provinciale, adottata con la maggioranza di cui all'art. 48, dovrà conformarsi per il suo contenuto, tempi e modi alle disposizioni di legge vigenti in materia ed il Consiglio Provinciale adotta ogni adempimento richiesto dalla legge.

Articolo 53
(Trasformazione di aziende speciali in Srl)

- 1 - Oltre che nella forma della S.p.A., la Provincia può trasformare le aziende speciali di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale anche in S.r.l., con le modalità di cui al precedente articolo 52.

Articolo 54
(Consorti)

- 1 - Per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni in forma associata il Consiglio Provinciale può deliberare, con la maggioranza di cui all'art. 48 e nel rispetto delle norme legislative in materia di ordinamento delle autonomie locali e di ordinamento dei servizi pubblici locali, convenzioni con i Comuni ed altri enti pubblici per la costituzione di aziende consortili;
- 2 - La convenzione deve avere il contenuto stabilito dalla legge e disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;
- 3. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Articolo 55
(Istituzione)

- 1 - Qualora il servizio sia inteso a scopi di preminente rilevanza sociale, non di contenuto economico imprenditoriale, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 48 può deliberare la costituzione dell'istituzione quale organismo strumentale autonomo di gestione;
- 2 - Allo scopo il Consiglio adotta il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione unitamente ad un piano tecnico finanziario dal quale risultino: il costo del servizio, le forme di finanziamento, la dotazione di beni e di fondi;
- 3 - Il regolamento determina, in particolare, la dotazione organica del personale e le modalità della relativa scelta, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali;
- 4 - Gli indirizzi da osservare da parte dell'istituzione nella gestione del servizio sono deliberati dal Consiglio Provinciale al momento della sua costituzione e sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- 5 - Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
- 6 - All'istituzione si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 56
(Società per azioni)

- 1 - Qualora l'entità e la natura del servizio, oltre al contenuto economico imprenditoriale, richiedono l'associazione con altri soggetti pubblici e privati, il Consiglio Provinciale può deliberare, con la maggioranza di cui all'art. 48, la promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria mediante l'approvazione di un programma che ne indica l'oggetto, il contenuto di massima dello Statuto, i soci ammissibili, le modalità di partecipazione alla sottoscrizione del capitale;
- 2 - Lo Statuto deve prevedere la nomina di amministratori e sindaci della società da parte degli enti pubblici promotori secondo criteri da stabilirsi nelle intese preventive tra gli enti stessi e risultanti dalle rispettive deliberazioni di promozione, criteri che comunque devono stabilire la scelta tra persone che abbiano specifica preparazione tecnica e professionale in relazione all'attività della società. Non possono essere nominati membri dei consigli d'amministrazione i dipendenti provinciali;
- 3 - Per la partecipazione a società per azioni la cui costituzione sia proposta da altri enti locali per la gestione associata di un pubblico servizio, il Consiglio Provinciale può deliberare la partecipazione dell'Ente in conformità di quanto già previsto dalla vigente normativa e dal presente Statuto per la partecipazione a società di capitale.

Articolo 57
(Disposizioni finali)

- 1 - Il presente Statuto sarà affisso all'Albo Pretorio virtuale di questa Provincia.
- 2 - Allo Statuto sarà data massima diffusione e lo stesso sarà inserito nel sito Internet della Provincia.

Articolo 58
(Norma transitoria)

- 1- Laddove il presente Statuto, modificato per effetto della riforma accolta dalla legge 56/2014, preveda il rinvio a specifiche discipline regolamentari, continuano ad applicarsi i regolamenti previgenti se ed in quanto compatibili.

Articolo 59

(Esecutività degli atti assunti dagli organi politici dell'ente)

- 1 - I decreti assunti dal Presidente sono immediatamente eseguibili all'atto della loro sottoscrizione;
- 2- Le deliberazioni assunte dal Consiglio Provinciale e dall'Assemblea dei Sindaci diventano esecutive dopo 10 giorni dalla loro pubblicazione;
- 3- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
- 4- Gli atti dell'Assemblea aventi carattere propositivo e quelli espressione di pareri non sono soggetti ad esecutività;
- 5- Lo statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua affissione all'albo virtuale dell'ente.